



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

ALLEGATO A

***REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA***



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

INDICE

Art. 1 – Istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Art. 2 – Nomina, durata, incompatibilità

Art. 3 – Funzioni del Garante

Art. 4 – Poteri del Garante

Art. 5 – Forma di tutela

Art. 6 – Rapporti con gli organi comunali

Art. 7 - Gruppo di lavoro sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Art. 8 – Privacy

Art. 9 – Entrata in vigore



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Art. 1 - Istituzione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Subiaco è istituito “il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, di seguito denominato “Garante”, con compiti e funzioni previsti dal presente regolamento, nel rispetto della Legge 12.07.2011 n.112 istitutiva del Garante Nazionale, nonché sulla base delle competenze attribuite all'Autorità Nazionale e riconducibili alle seguenti azioni: ascolto e partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione e elaborazione di proposte, pareri e raccomandazioni.
2. Il Garante, organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2 - Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Garante è eletto con voto favorevole dalla maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.
2. Il Garante è scelto, previo avviso pubblico, tra le persone di notoria indipendenza e di indiscussa moralità che dispongono di particolare competenze nel settore della tutela dei diritti dei minori o dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile, o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
3. Costituiscono titoli essenziali per la nomina i seguenti:
 - a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;
 - b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
 - c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.
4. In assenza di laurea potrà essere considerata qualificante una eccezionale competenza ed esperienza negli ambiti sopra elencati.
5. Il garante resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il ruolo di Garante è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria, nonché con cariche pubbliche elettive.
7. Non possono rivestire il ruolo di Garante il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
8. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità, di cui ai commi precedenti, il Sindaco invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, lo dichiara decaduto dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio Comunale.
9. Il Consiglio comunale può revocare il Garante per violazioni di legge, del presente regolamento o per accertata inefficienza.
10. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna indennità.



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Art. 3 - Funzioni del Garante

1. Il Garante, in generale, ispira la propria azione nel rispetto dei quattro principi generali delineati dal Comitato Onu:
 - *non discriminazione* (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - *migliore interesse del minorenne* (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente;
 - *diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo* (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - *partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne* (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione.

2. Nel rispetto dei principi generali di cui al precedente comma, il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a. vigila sull'applicazione nel territorio cittadino della Convenzione Onu del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge del 20 marzo 2003, n. 77, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la legge 12 luglio 2011, n. 112, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni internazionali e dalle norme adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Subiaco;
 - b. promuove, con organizzazioni, associazioni, istituzioni impegnate nel settore della cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, iniziative finalizzate al riconoscimento del valore, della dignità e dei diritti dei minori;
 - c. può partecipare e collaborare, e ove possibile, promuovere, iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
 - d. vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di religione o di appartenenza etnica verificando, tramite la collaborazione con i soggetti preposti, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità di accesso ai diritti;
 - e. promuove iniziative per la prevenzione e la protezione dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico;
 - f. vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, sulla presenza nel territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali o alla magistratura minorile; nonché verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
 - g. vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

- le organizzazioni competenti e del privato sociale, al fine di prevenire l'inveramento di ogni situazione di pregiudizio, abuso, maltrattamenti;
- h. vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
 - i. promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
 - j. può promuovere, anche in collaborazione con gli enti, le strutture territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;
 - k. ascolta, ove ritenuto opportuno, anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che intendano parlargli, in presenza di una persona maggiorenne di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute fondate e legittime, vengano prese in seria considerazione come da loro richiesto e portate a conoscenza delle Autorità competenti per essere dalle stesse esaminate;
 - l. segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
 - m. può esprimere parere, non vincolante, sugli atti di carattere generale in materia di interventi riguardanti l'infanzia e l'adolescenza;
 - n. può promuovere e sostenere la nascita di tutori volontari;
 - o. può promuovere con le Amministrazioni interessate, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minorenni in ogni situazione essi si trovino, previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;
 - p. può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei, o sui, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, autonomamente, o con il supporto dell'ufficio comunale competente o dei soggetti del terzo settore o dei soggetti privati competenti in materia;
 - q. collabora con il Garante nazionale e regionale.

Art. 4 - Poteri del Garante

1. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 2, articolo 2, il Garante può:
 - chiedere l'accesso ai documenti amministrativi, in materia di infanzia e di adolescenza, e la fissazione dei termini per la loro definizione;
 - verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti del comune, dei servizi sociali comunali, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
 - suggerire all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa.



Città di Subiaco

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Art. 5 - Forma di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Art. 6 - Rapporto con gli organi comunali

1. Il Sindaco, nonché la Giunta e il Consiglio Comunale, possono richiedere relazioni e ascoltare, nella commissione competente, il Garante relativamente alle azioni svolte nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni riferisce, con facoltà di suggerire proposte e richiedere iniziative e interventi, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, agli organi comunali e all'ufficio competente i casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o rischio per i minori.
3. Il Garante riferisce sull'attività svolta, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno alla competente commissione Consiliare e all'Assessore o Consigliere competenti in materia.
4. Il Garante, d'intesa con l'Assessore o Consigliere delegato competenti in materia, nell'esercizio delle sue funzioni, può usufruire di un locale all'interno della Casa Comunale.

Art. 7 - Gruppo di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante può essere supportato, senza oneri a carico della finanza dell'Ente comunale, da un gruppo di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. I componenti del suddetto gruppo di lavoro sono individuati dal Garante sentito l'Assessore o Consigliere delegato competenti in materia, tra le associazioni, organizzazioni del Terzo settore o del privato sociale Onlus che dimostrino di svolgere la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Garante definisce le modalità di funzionamento, le relative procedure ed il numero dei componenti nominati. I componenti del gruppo di lavoro cessano di svolgere la loro attività di supporto al Garante al termine del mandato dello stesso.

Art. 8 - Privacy

1. Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.e ii.e del GDPR 2016/679.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa delibera di approvazione, corredata del regolamento, nell'Albo pretorio.